



## Modifica delle Istruzioni LStrI La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2025.

Le modifiche riguardano principalmente gli ambiti seguenti:

- Soppressione degli allegati ai numeri 3.1.7 e 8.10: abrogazione di due circolari non più attuali;
- Nuovo allegato al numero 5.4.1.1: promemoria dell'UFG sulla procedura d'approvazione da parte della SEM dell'entrata in Svizzera di un minore in seguito alla sua adozione o in vista di quest'ultima;
- Notevoli interessi fiscali per il Cantone (sentenza TAF);
- Decorrenza dei termini per il ricongiungimento familiare con uno straniero titolare di un permesso di dimora dopo che questi in precedenza era stato titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (precisazione);
- Durata del concubinato nel calcolo relativo ai diritti di cui all'articolo 50 LStrI;
- Relazione tra la libertà di domicilio (art. 24 cpv. 2 Cost.) e il diritto alla vita familiare (art. 8 n. 1 CEDU) (sentenza TF);
- Sono necessari divieti d'entrata anche nei confronti di persone che non soggiornano in Svizzera e che pertanto non devono essere allontanate (per colmare lacune giuridiche TAF).

### N. 3.1.7

#### Carta di soggiorno

[...]

Si rinvia agli allegati:

- Nomi di cittadini stranieri:
  - [Informativa inerente all'Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri nei settori degli stranieri e dell'asilo](#)
  - ~~Circolare del 7 novembre 2012: Modifiche al sistema SIMIC per l'impressione dell'identità sulle carte di soggiorno in formato cartaceo~~
  - [Istruzione del 1° gennaio 2012 sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri](#)
  - [Definizioni](#)
  - [Lista per la trasposizione dei caratteri speciali](#)
  - [Promemoria sui diversi Paesi](#)
  - [Regolamentazione transitoria](#)
- ~~Numeri RCS e SIMIC sul libretto per stranieri / Firma sui divieti di entrata:~~
  - ~~Circolare del 1° aprile 2008~~
  - ~~Appendice~~
- Registrazione e modifica dei dati personali nel SIMIC:



- [Istruzione del 1° luglio 2022 concernente la registrazione e la modifica dei dati personali nel SIMIC](#)

[...]

[...]

#### **N. 5.4.1.1**

##### **La procedura di adozione internazionale in Svizzera**

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

In merito alla procedura internazionale in materia di adozione cfr. anche la [documentazione pertinente dell'Ufficio federale di giustizia](#), autorità competente. In merito alla procedura in materia di diritto degli stranieri, cfr. il [promemoria sulla procedura d'approvazione da parte della SEM dell'entrata in Svizzera di un minore in seguito alla sua adozione o in vista di quest'ultima](#).

#### **N. 5.5**

##### **Ammissione per importanti interessi pubblici**

[...]

Le disposizioni di cui all'articolo 30 capoverso 1 LStrI sono di carattere potestativo. Di conseguenza l'autorità competente decide a sua discrezione, nel quadro delle condizioni di ammissione previste dalla legge, se rilasciare un permesso. L'autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità (sentenza TAF F-4448/2023 dell'11 giugno 2024, consid. 6.1).

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Ai notevoli interessi fiscali per il Cantone si contrappone l'interesse pubblico della Svizzera al mantenimento della sua buona reputazione. Le autorità devono pertanto considerare tutte le circostanze dei casi singoli e soppesare in maniera accurata gli interessi pubblici e privati nel quadro dell'esame della proporzionalità. Come conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina la Svizzera si è unita ai pacchetti di sanzioni dell'UE, che colpiscono persone e organizzazioni e contemplano, tra le varie cose, divieti di viaggio e blocchi di beni. Secondo il TAF la reputazione internazionale della Svizzera all'estero e l'opinione degli altri Stati nei suoi confronti verrebbero probabilmente scalfiti se la Svizzera accordasse a cittadini russi facoltosi uno statuto che permetta di soggiornare nel Paese per meri interessi di natura fiscale (sentenza TAF F-4448/2023 dell'11 giugno 2024, consid. 7.1 e 7.2).

[...]



[...]

#### **N 6.10.1**

##### **Inizio dei termini**

[...]

[...]

[...]

Inoltre se lo straniero che ottiene un permesso di dimora dopo essere stato titolare di un permesso di soggiorno di breve durata (max. 2 anni; art. 32 LStrl) poteva già beneficiare del ricongiungimento familiare (art 45 LStrl), non ne viene tenuto conto nel calcolo del termine per richiedere il ricongiungimento familiare. Di fatto, tenuto conto del carattere chiaramente temporaneo del soggiorno legittimato da un permesso di breve durata, non si può pretendere che lo straniero prenda, ancora a questo stadio, una decisione definitiva in merito al ricongiungimento familiare, tanto più che lo scopo di favorire un'integrazione rapida in Svizzera non ha la stessa rilevanza quando il soggiorno è di breve durata. Di conseguenza l'articolo 47 capoverso 3 lettera b LStrl stabilisce giustamente il *dies a quo* a partire dalla concessione del permesso di dimora.

[...]

#### **N. 6.15.1**

##### **Durata dell'unione coniugale o del concubinato**

Per il calcolo della durata dell'unione coniugale ogni unione va considerata separatamente. Non è possibile sommare le unioni coniugali perché in caso di divorzio evidentemente non sussiste più la necessaria volontà di essere sposati. In caso di molteplici matrimoni con lo stesso partner, nell'ottica del diritto degli stranieri la situazione di partenza è essenzialmente la stessa che per vari matrimoni con partner diversi. Un trattamento privilegiato dei casi in cui uno straniero sposa più volte lo stesso partner con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio non è pertanto giustificato (sentenza TF 2C\_394/2017 del 28 settembre 2017, consid. 3.4).

Per il calcolo del termine di tre anni per le coppie in concubinato (art. 50 cpv. 4 LStrl) la durata del concubinato decorre dalla presentazione alle autorità cantonali della domanda di regolamentazione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl (per l'ammissione v. n. 5.6.3 e 5.6.4), a condizione che al momento della presentazione della domanda la coppia in concubinato conviva già in Svizzera e che già soddisfi i requisiti per ottenere uno statuto che permetta di soggiornare nel Paese. Sulla base dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl, se una domanda per entrare in Svizzera in situazione di concubinato è depositata all'estero e viene accolta, il calcolo del termine di tre anni decorre dall'entrata in Svizzera.

Poiché l'unione dev'essere vissuta in Svizzera, il calcolo del termine di tre anni non tiene conto del concubinato vissuto prima del soggiorno comune in Svizzera. *A contrario*, al momento della concessione iniziale di un permesso «di rigore» per concubinato – in particolare in sede di valutazione del criterio di «esistenza di una relazione stabile di una certa durata» e di «intensità della relazione» –, va tenuto conto della convivenza in concubinato vissuta prima dell'entrata in Svizzera o vissuta in Svizzera senza permesso di soggiorno sulla base dell'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl.

Qualora un matrimonio sia celebrato dopo un periodo di concubinato, gli anni di concubinato riconosciuti prima del matrimonio conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrl



sono conteggiati nel calcolo dei tre anni. Questo principio non va nella stessa direzione della giurisprudenza del TF (DTF 137 II 1) sull'applicazione del vecchio articolo 50 LStrI, in quanto il legislatore non aveva applicato analogamente l'articolo 50 LStrI alle coppie in concubinato.

[...]

#### **N. 6.17.2.4.3**

##### **Nuova lettera**

##### **c) Esigibilità del proseguimento della vita familiare all'estero di minori con cittadinanza svizzera**

Se un minore con cittadinanza svizzera esprime il desiderio di entrare in Svizzera e di stabilirvisi, in base all'età tale desiderio va preso in considerazione (nel caso in questione l'adolescente aveva 15 anni). Se il genitore detentore dell'autorità parentale appoggia il desiderio del figlio minore di vivere in Svizzera, e se non vi è un'alternativa ragionevole grazie alla quale il minore possa vivere in Svizzera senza il genitore detentore dell'autorità parentale, in linea di principio il minore può proseguire la propria vita familiare in Svizzera con il genitore. In questo contesto occorre evitare (art. 24 cpv. 2 Cost.) o giustificare (art. 36 Cost.) una violazione della libertà di domicilio. Per tale ragione va verificato se sussista un obbligo positivo di rilasciare in via eccezionale un permesso di soggiorno al genitore detentore dell'autorità parentale e quindi consentire l'esercizio della vita familiare (sentenza del TF 2C\_273/2023 del 30 maggio 2024, consid. 5.6).

#### **N. 8.10**

##### **Divieto d'entrata (art. 67 LStrI)**

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

~~Cfr. circolare del 1° aprile 2008 «Numeri RCS e SIMIC sul libretto per stranieri / Firma sui divieti di entrata» con appendice.~~

##### **8.10.1.1**

##### **Divieto d'entrata secondo l'articolo 67 capoverso 1 LStrI**

Fatto salvo l'articolo 67 capoverso 5 LStrI, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

– [...]

– [...]

– [...]

– [...]

[...]

[...]

[...]



Secondo il tenore dell'articolo 67 capoverso 1 LStrI, in vigore dal 22 novembre 2022, la SEM vieta l'entrata in Svizzera agli stranieri allontanati. La limitazione alle persone allontanate tuttavia non rispecchia la volontà del legislatore, in quanto i divieti d'entrata possono essere necessari anche nei confronti di persone che non soggiornano in Svizzera e che pertanto non devono essere allontanate (DTAF 2024 VII/4, consid. 7.11).

\* \* \*